

Le ultime novità in materia di fatturazione elettronica (Parte II)

04 APRILE 2024 | N. 97

di Claudia Romano - Centro Studi fiscale SEAC

In questa informativa...

Viene analizzato il Provvedimento 11 marzo 2024 che, modificando il Provvedimento 24 novembre 2022, ha dato attuazione al D.L. n. 145/2023, rendendo accessibile a tutti la consultazione delle fatture elettroniche, senza preventiva adesione al servizio.

Come anticipato nella precedente informativa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **nuove indicazioni in materia di fatturazione elettronica**. Dopo aver approfondito le novità contenute nella guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella presente ITS analizziamo il **Provvedimento 11 marzo 2024**, che ha modificato il Provvedimento 24 novembre 2022, recante **le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche**, nonché l'**aggiornamento** delle **istruzioni** e delle **specifiche tecniche** per lo **scarico massivo** dei **documenti IVA precompilati**, di **fatture** e di **corrispettivi**.

Regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche

Il **Provvedimento 24 novembre 2022** definisce le **regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, tramite l'utilizzo dello SdI, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontalieri e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 127/2015.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture dell'Agenzia

Il citato Provvedimento disciplina, tra l'altro, i **servizi** che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell'adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

Tra questi servizi è (era) prevista una specifica funzione che consentiva agli operatori IVA, direttamente o tramite i loro intermediari abilitati, nonché ai consumatori finali, **la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**, previa adesione al servizio.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, **l'adesione espressa era necessaria affinché le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali venissero rese disponibili, su richiesta**, a questi ultimi, dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, **l'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015** prevedeva che:



*"Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, **su richiesta**, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura".*



*L'art. 4-quinquies comma 4, D.L. n. 145/2023 ha modificato la citata disposizione, **eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione** da parte del contribuente consumatore finale.*

Con la modifica dell'articolo 1, comma 3, quarto periodo, viene previsto che **le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili** a quest'ultimi, **automaticamente**, nella propria area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (**non è più richiesta l'adesione all'apposita convenzione**).



Tale novità è in vigore dal 20 marzo scorso.

Accesso alla consultazione delle fatture elettroniche senza preventiva adesione

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento 11 marzo 2024**, recependo le novità introdotte dal D.L. n. 145/2023, ha apportato delle **modifiche alle regole tecniche** relative all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, contenute nel Provvedimento 24 novembre 2022.

In particolare è stato **eliminato il punto 9 "Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA"**, nonché tutti i riferimenti relativi alla preventiva richiesta di adesione al citato servizio di consultazione.

Come noto l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di memorizzare i dati delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.



*Con il citato Provvedimento è prevista la possibilità, per **tutti i contribuenti**, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA **di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici** più agevolmente e cioè **senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio**.*

Le **fatture elettroniche** trasmesse a SdI restano **disponibili in consultazione** nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio**.

La consultazione dei dati fattura

Così come indicato nel Provvedimento 24 novembre 2022, punto n. 1.2:

- per "**dati fattura**" si intendono i **dati fiscalmente rilevanti** di cui all'articolo 21, D.P.R. n. 633/1972, **ad esclusione** dei dati relativi alla **natura**, alla **qualità** ed alla **quantità dei beni e dei servizi** oggetto dell'operazione di cui al comma 2, lettera g), medesimo D.P.R. n. 633/1972;
- per "**dati fattura integrati**" si intendono **ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali** (che sono riportati nell'allegato C del Provvedimento) **compresi** quelli relativi a **natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi** oggetto dell'operazione di cui al citato comma 2, lettera g), art. 21, D.P.R. n. 633/1972, ferme restando alcune limitazioni.



*Il Provvedimento 11 marzo 2024 prevede che i **dati fattura** restano **disponibili** per la consultazione **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento**.*

La **consultazione** e l'**acquisizione** delle **fatture**, dei loro **duplicati** e **dati fattura** è consentita anche agli intermediari abilitati, **appositamente delegati** dal fornitore o dal cliente.



*L'**accesso alla consultazione** è stato **esteso anche ai consumatori finali** (in precedenza esclusi) come già avveniva per gli operatori economici. Resta tuttavia **preclusa la possibilità di delega ad un intermediario da parte dei consumatori finali**.*

Associazioni e condomini: possibile la registrazione dell'indirizzo telematico

Tra i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate allo scopo di rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile, vi è anche quello di **registrazione dell'indirizzo telematico** preferito per la **ricezione dei file**.



Con il **Provvedimento 11 marzo 2024** il **servizio di registrazione dell'indirizzo telematico** di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene **esteso anche ai soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA**.

A seguito di tale modifica, pertanto **anche i soggetti diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti** possono registrare l'indirizzo telematico preferito (PEC o codice destinatario) per la ricezione dei file.



Tale **servizio** è stato, quindi, **esteso anche agli Enti non commerciali senza partita IVA e ai Condomini, in precedenza esclusi; in questo modo anche tali soggetti, anche tramite i loro intermediari, potranno ottenere** mediante software gestionali, **in modo rapido ed efficiente, le fatture relative agli acquisti effettuati**.

Infatti, nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico, lo Sdl recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario".

Scarico massivo: aggiornate istruzioni e specifiche tecniche

Dal 13 marzo scorso è **possibile richiedere lo scarico massivo di fatture e corrispettivi per più partite IVA** con una **singola richiesta**, dei **registri IVA** non protocollati su base mensile e delle **bozze dei prospetti riepilogativi IVA** su base mensile o trimestrale.

A tal proposito in data **8 marzo 2024** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **nuova versione**:

- delle "Istruzioni per i Servizi Massivi di Trasmissione e Scarico file-pdf" (versione 1.2);
- delle "Specifiche Tecniche dei file dei Servizi di Trasmissione e Scarico file-pdf" (versione 1.2);
- del tracciato "InputMassivo-csd" dei Servizi massivi SDICop.

Istruzioni per i servizi massivi di trasmissione e scarico file

Le **modifiche contenute nella versione 1.2** delle **istruzioni** per i servizi massivi di trasmissione e scarico file, riguardano, in particolare:

- **paragrafo 1** "I servizi massivi di trasmissione e scarico file": è stato introdotto il **nuovo servizio massivo** "documenti IVA precompilati" che **permette di richiedere il download dei registri e dei prospetti IVA**. Inoltre è stata introdotta la possibilità di indicare nella stessa richiesta di scarico file-fatture e corrispettivi più partite IVA.

Le istruzioni aggiornate, pertanto, prevedono che, attualmente, ci sono **quattro servizi massivi a disposizione**:

1. scarico file-fatture che permette di scaricare:

- **i file-fatture relativi ad una o più (al più 30) partite IVA** in uno specifico lasso di tempo;
- **i file-fatture relativi ad una partita IVA** indicando una lista di identificativi Sdl;
- **i report contenenti gli estremi dei file-fatture** (identificativo Sdl del file, nome del file, numero fattura,...) relativi ad una partita IVA in uno specifico lasso temporale;

2. **scarico corrispettivi** che permette di scaricare:

- i **corrispettivi relativi ad una o più (al più 30) partite IVA** in uno specifico lasso di tempo;

3. **scarico documenti IVA precompilati** che permette di scaricare:

- le **bozze dei registri** e dei **prospetti IVA** relativi ad una **mensilità** o **trimestre** per una specifica partita IVA;

4. **scarico e Trasmissione Elenchi Bollo:**

- che **permette di scaricare gli elenchi bollo A e B** relativi ad una partita IVA di uno specifico trimestre e di trasmettere l'elenco B modificato.

■ **paragrafo 2** "Il WEB service SM-scarico file": sono stati aggiunti dettagli in merito a richieste riportanti più partite IVA.

Le istruzioni aggiornate prevedono che **in caso di richiesta massiva** in cui sono **indicate più partite IVA**, il **manco superamento di uno dei controlli** in fase di elaborazione comporta lo **scarto dell'intera richiesta**.

Se la richiesta è **correttamente elaborata**, i singoli **archivi prodotti** conterranno i **documenti di una sola partita IVA**, indicata dagli ultimi undici caratteri (estensione esclusa) nel nome dello zip. Nel caso in cui il sistema individuasse documenti solo per alcune partite IVA indicate, la richiesta risulterà correttamente elaborata e sarà possibile scaricare gli archivi prodotti.

■ **paragrafo 4** "Codici di errori e limiti di utilizzo": Sono stati **introdotti nuovi codici di errore** riscontrabili in fase di **validazione** di una **richiesta** per documenti IVA.

In particolare sono stati **aggiunti i seguenti codici errore**:

Codice	Descrizione
00209	L'anno non è stato dichiarato
00210	L'anno dichiarato non è valido
00211	Il mese o il trimestre non è stato dichiarato
00212	Il mese o il trimestre dichiarato non è valido (non presente fra i valori ammessi)
00213	Il mese dichiarato non è valido (mese non processabile)
00214	Il trimestre dichiarato non è valido (trimestre non processabile)
00215	La tipologia di output richiesta non è compatibile con la tipologia di registro
00216	La tipologia di richiesta non prevede l'indicazione di più soggetti IVA
00504	Il titolare non è abilitato ai servizi della precompilata IVA

Inoltre è stata **modificata la descrizione del codice 00207** come segue: "*La richiesta presenta più soggetti IVA rispetto al numero consentito*".



Tramite il **servizio documenti IVA** possono essere **scaricati solo i registri ed i prospetti IVA relativi a soggetti IVA rientranti nella cosiddetta platea abilitata alla consultazione, modifica e memorizzazione dei registri IVA**.

Per verificare tale condizione, il titolare o un suo intermediario delegato può accedere alla propria area riservata, sul portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione Documenti IVA Precompilati.

Specifiche tecniche per i servizi massivi di trasmissione e scarico file

Le **modifiche contenute nella versione 1.2** delle **specifiche tecniche** del formato dei file utilizzati dai Servizi Massivi di Trasmissione e Scarico file, riguardano, in particolare:

- **paragrafo 1.1 "Richiesta Massiva"**: è stata **aggiornata la descrizione tabellare** di "*RichiestaServiziMassivi v1.0.xsd*".

In particolare le specifiche tecniche precisano che:

- è possibile **indicare più (al più 30) partite IVA nella stessa richiesta di scarico fatture**, a meno che non sia presente il tag TipoOutput valorizzato con ELENCO o il blocco FattureSdl; in questi ultimi due casi è possibile indicare una sola partita IVA;
- è **possibile indicare più (al più 30) partite IVA nella stessa richiesta di scarico corrispettivi**.

Inoltre è stato aggiornato il tracciato InputMassivo alla versione v1.2, che prevede:

- l'aggiunta del blocco <IvaPrecompilata> (ID1.1.3) per **nuovo servizio massivo Documenti IVA precompilati**;
 - l'introduzione della **possibilità di indicare più partite IVA in caso di richieste di scarico fatture e corrispettivi**.
- **paragrafo 1.2 "File di Esito della richiesta di scarico massivo"**: è stata **aggiornata la descrizione tabellare** di "*ScaricoRichiesteEsito_v1.0.xsd*".
- Si evidenzia che in caso di una richiesta in cui sono state indicate più partite IVA viene valorizzato con 0000000000 (undici zeri).